

IMPUTAZIONE DEL DISAVANZO DA FUSIONE DOVUTO A CONTRATTO DI LEASING

Con riferimento alla bozza di principio contabile OIC relativo alle fusioni e scissioni segnalo una casistica che ritengo abbastanza frequente che, a mio parere, varrebbe la pena risolvere in sede di stesura definitiva del principio.

Il caso riguarda l'imputazione del Disavanzo da fusione nel caso in cui lo stesso sia dovuto a al maggior valore della società incorporata in virtù di un contratto di leasing in corso (ad esempio immobiliare) per il quale la società, contabilizzando il contratto di leasing con il metodo patrimoniale, abbia già speso a conto economico negli esercizi passati la maggior parte dei canoni previsti. Alla data della fusione restano infatti da maturare e pagare, per poter diventare proprietari del bene, soltanto alcuni canoni e un prezzo di riscatto notevolmente più bassi rispetto all'attuale valore commerciale del bene in leasing. Si tenga conto che le società partecipanti alla fusione non hanno attuali prospettive di utili futuri.

L'attuale bozza di principio contabile suggerisce l'imputazione del citato disavanzo attraverso la valorizzazione, sulla base dei prezzi correnti degli elementi dell'attivo o del passivo dell'incorporata. A questo proposito occorre verificare:

- A) Se il principio contabile 24 sulle immobilizzazioni immateriali consenta l'iscrizione di immobilizzazioni immateriali riconducibili ad oneri sostenuti per il subentro in contratti (es. Oneri per l'acquisizione o il subentro in contratti di leasing");
- B) Nel caso non sia percorribile l'ipotesi A, l'iscrizione a titolo di "Avviamento" potrebbe invece essere preclusa dal fatto che le società partecipanti alla fusione non abbiano previsione di utili futuri, a meno che l'iscrizione ad Avviamento non sia giustificabile sulla base delle seguenti considerazioni:
 - 1) maggiore plusvalenza da alienazione che verrà nel futuro realizzata quando si cederà l'immobile riscattato (cessione che però potrebbe non essere prevista nel medio termine).
 - 2.) minori ammortamenti che si contabilizzeranno nel futuro sul bene riscattato con possibile miglioramento dei risultati di esercizio (ma come giustificarlo se non ci sono prospettive di utili?).

Risulterebbe infine da verificare la possibilità di trasferire la posta contabile creata a fronte dell'imputazione del disavanzo di fusione ad aumento del valore del bene in leasing una volta che lo stesso sia riscattato.

Dott. Timossi Andrea
V. P Ronco 18 - 16010 Serra Ricco' - Genova